

COMUNE DI TREIA

(Provincia di Macerata)

N. di Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI

**“PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI,
CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO COMUNALE”**

CUP I33J17000210004 - CIG

* * * *

L'anno duemila....., il giornodel mese di (.....),
in Treia, nel mio Ufficio, in Corso Italia Libera n. 16, avanti a me Dott. Benedetto Perroni,
segretario del Comune di Treia, ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare gli atti in
forma pubblica amministrativa nei quali il Comune è parte, (ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c),
del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), senza assistenza dei testimoni, avendovi le parti,
fornite dei requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro con il mio espresso consenso, sono
comparsi i signori:

- per il **Comune di Treia**, con sede in Corso Italia Libera n. 16, P. IVA. 00138790431, l'Arch.
LAURETTA MASSEI, nata a Treia (MC), il 28/08/1964, nella sua qualità di Funzionario
Responsabile del 3^a Settore, che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107, terzo
comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

- per _____ con sede in _____
_____, Via _____,

codice fiscale e P.IVA _____, iscritto/a all'Ordine di

_____ della Provincia di _____ con il

n. _____, libero professionista il Sig./la Sig.ra

_____ nato/a _____ a

() il

_____, C.F. _____ che interviene nel

presente atto in qualità di (*Amministratore Unico/Legale Rappresentante/procuratore speciale giusta procura notaio*) _____,

di seguito denominato anche «**Tecnico incaricato**», il quale agisce per conto:

proprio, in qualità di concorrente singolo;

di consorzio stabile costituito dalle seguenti società di professionisti e di società di

ingegneria:

Impresa consorziata _____

Impresa consorziata _____

come capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di operatori

economici/professionisti denominato:

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato:

come rappresentante di professionisti associati/studio associato denominato:

;

come rappresentante di società di professionisti denominata:

;

come rappresentante di società di ingegneria denominata:

;

PREMESSO CHE

- a seguito di apposita procedura negoziata, effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., e come da determinazione della Stazione Unica Appaltante "Unione Montana Potenza Esino Musone" n. / in data / /2018, è risultato/a aggiudicatario/a di Treia (MC).

Premesso inoltre che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Treia (MC), di seguito denominato per brevità "stazione appaltante" a mezzo del costituito suo Responsabile, affida a , l'esecuzione del servizio di Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei lavori, contabilità e Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di ampliamento del cimitero comunale, che tramite il proprio accetta, con l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto.

La Stazione Appaltante procederà all'affidamento delle suddette attività di Direzione lavori, contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di regolare esecuzione solo ad avvenuta approvazione della progettazione esecutiva, da parte degli organi competenti.

L'incarico dovrà svolgersi nel rispetto delle normative in materia, comprese le linee Guida ANAC di riferimento, degli indirizzi generali e/o puntuali impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento e prevede le seguenti prestazioni di dettaglio.

A) PROGETTO ESECUTIVO:

Il progetto esecutivo dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, dal progetto di fattibilità tecnico-economica e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell'accertamento di conformità urbanistica e del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Tale livello progettuale dovrà essere redatto in conformità al progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con D.G.C. n. 229 del 20/12/2017, dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto ed il cronoprogramma e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalle regole dell'arte, elencati nell'art. 7 del presente contratto. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametrize nel calcolo della prestazione posta a base di affidamento.

B) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il tecnico incaricato assumerà la responsabilità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che con la firma del presente atto dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento a:

- redazione del Piano per la Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonchè all'art. 39 del DPR 207/2010;

- redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1/b D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

C) DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ:

Il tecnico incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del Direttore dei Lavori, in particolare l'art.101 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e le linee guida ANAC riferite alla direzione lavori.

In particolare, ai sensi dell'art. 101 del Codice, l'ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dal Codice stesso;

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative alla direzione dell'esecuzione parametrate nella determinazione della prestazione posta a base di gara.

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

Ricade altresì nelle competenze del Direttore Lavori il parere formulato in termini di relazione riservata per il tentativo di accordo bonario, di cui all'art. 205 del Codice.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi dell'appalto e la qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico della direzione lavori da normative legislative, regolamenti e dalla regola dell'arte costruttiva.

La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall'eventuale ispettore di cantiere nominato dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell'attività di quest'ultimo.

D) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il tecnico incaricato assumerà la responsabilità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e con la firma del presente atto dichiara di

essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM

Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento a:

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà verificare l'idoneità del piano

operativo di sicurezza presentato dall'Appaltatore, assicurandone la coerenza con il piano di

sicurezza e coordinamento; dovrà verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza delle

eventuali imprese esecutrici (subappalti, subcontratti), assicurandone la coerenza con il piano

di sicurezza e coordinamento e con il piano operativo dell'Appaltatore medesimo, entro il

termine previsto all'art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Qualora l'esito della verifica non

sia positivo dovrà tempestivamente informare l'Appaltatore e la Stazione Appaltante e

proporre le modifiche necessarie.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà pronunciarsi tempestivamente,

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto

delle proposte di integrazione al piano della sicurezza presentate dall'Appaltatore. Qualora il

coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell'Appaltatore, le proposte si intendono accolte. Egli dovrà anche adeguare il

piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo nonché il cronoprogramma dei lavori, se

necessario, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e

verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di

sicurezza e programmi esecutivi.

Il tecnico incaricato deve svolgere una costante vigilanza nell'esecuzione dei lavori tramite

una regolare presenza in cantiere, affinché le disposizioni date siano concretamente attuate,

inoltre, sarà tenuto a trasmettere periodicamente, con cadenza settimanale ed eventualmente

su richiesta dell'Amministrazione, formali riferimenti concernenti l'andamento dell'attività del

coordinatore per l'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e

ss.mm.ii. al fine di rendere edotta la Stazione appaltante del rispetto degli adempimenti

enucleati dalla citata normativa e riferiti alla competenza del coordinatore per l'esecuzione.

Il tecnico incaricato è tenuto altresì a produrre, in modalità cartacea (due copie) ed

informatica (una copia):

prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla

dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo

informativo di cui all'articolo 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

E) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il tecnico incaricato, in qualità di Direttore dei Lavori, rilascerà il Certificato di regolare

esecuzione, di cui all'art. 237 del Regolamento.

Articolo 2 - Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto

è/sono la/le seguente/i:

1) iscritto all'Ordine degli della

provincia di al n., C.F., P.IVA

....., con studio in a

..... con mansione di

2)

3)

4) *Per gli Studi, le società e i RTC:* Il servizio verrà svolto dai seguenti professionisti:

Articolo 3 – Collaboratori

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri

soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al RUP, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Stazione appaltante.

La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. La Stazione appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 4 – Normativa di riferimento

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto **non vengano materialmente allegati:**

- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (codice);
- D.P.R. 207/10, per quanto applicabile (regolamento);
- capitolato speciale d'appalto;
- D.M. 17 giugno 2016;
- l'offerta tecnica ed economica;
- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- norme regionali in materia di lavori pubblici.

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie...) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta.

Art. 5 – Obblighi generali della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si impegna a fornire all'incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto dell'intervento ed utile alla formazione del Progetto. In particolare, la Stazione appaltante provvederà, a fornire gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Con il presente incarico, la Stazione appaltante assume l'impegno ad acquisire la documentazione tecnica necessaria per:

- ✓ il parere preventivo delle Autorità competenti;
- ✓ approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- ✓ l'appalto dei lavori;
- ✓ deposito della documentazione necessaria presso il competente Ufficio sismica della Regione (ex genio civile);

la Stazione appaltante si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Laretta Massei.

Art. 6 – Obblighi generali del tecnico incaricato

L'incarico conferito è relativo all'espletamento delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori e contabilità e certificato di regolare esecuzione e dovrà attenersi a quanto segue.

- a) La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata.
- b) La progettazione dovrà essere svolta con l'uso di strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lett. h, dell'art. 23 del Codice.
- c) Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati all'interno del Regolamento. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del presente Contratto.
- d) La progettazione dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista nel

progetto di fattibilità tecnico-economica dei “lavori di ampliamento del cimitero comunale”

approvato con D.G.C. n. 229 del 20.12.2017.

e) Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori di cui al punto d) rappresenta una prima determinazione sommaria, che definisce comunque un limite economico per la redazione del progetto esecutivo. L'eventuale superamento di tale importo dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

f) Nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo quanto indicato dal presente Contratto.

g) L'Incaricato dovrà recepire all'interno del progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Stazione appaltante prima dell'approvazione del progetto esecutivo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto, senza per ciò stesso sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Art. 7 – Consegna degli elaborati

Il progetto esecutivo, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 33 e successivi del Regolamento nonché dell'art. 23, comma 8 del Codice, dovrà essere composto dei seguenti elaborati:

- ✓ relazione generale;
- ✓ relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- ✓ elaborati grafici generali, comprensivi anche di quelli specialistici delle strutture, degli impianti;
- ✓ calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- ✓ piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- ✓ piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e

ss.mm.ii. e allegato XV del D.Lgs. 81/2008 nonchè all'art. 39 del DPR 207/2010, e

quadro di incidenza della manodopera;

✓ fascicolo di cui all'art. 91, comma 1/b D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

✓ computo metrico estimativo, computo metrico sicurezza e quadro economico;

✓ cronoprogramma;

✓ elenco dei prezzi unitari redatto sulla base della vigente tariffa in uso presso la

Regione Marche ed eventuali analisi prezzi;

✓ schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

Gli elaborati dovranno essere forniti con le seguenti modalità:

- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere firmata digitalmente e

trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo: lavoripubblici@pec.comune.treia.mc.it. Inoltre

dovranno essere consegnati:

- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato su supporto informatico, in particolare:

- gli elaborati grafici dovranno essere preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi similari che supportino in questo formato)

accompagnati dai relativi stili di stampa in formato CTB; in subordine possono essere

in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).

- gli elaborati alfanumerici potranno essere restituiti in qualsiasi formato,

preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di office automation.

- il computo metrico estimativo e i relativi componenti dovranno essere restituiti con

programmi informatizzati preventivamente accettati dal RUP.

n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato, più le copie da utilizzare per

l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, ecc. necessari. Gli elaborati dovranno

preferibilmente avere formato di dimensione massima A0 e dovranno essere datati,

firmati in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di

etichettatura esterna ed elenco del contenuto.

Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno effettuate dall'incaricato nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso.

Tutti gli elaborati progettuali rimarranno di proprietà della Stazione appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

Il tecnico incaricato è tenuto altresì a produrre, con le stesse modalità cartacee (due copie) ed informatiche (una copia) di cui sopra:

prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi "come costruito".

Art. 8 - Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico ed ulteriori attività ricomprese

L'incarico oggetto del presente contratto comprende inoltre le seguenti attività, ricomprese e compensate nella prestazione principale e che, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo alla Stazione appaltante:

- coordinamento con gli Enti di Controllo preposti all'approvazione del progetto ed acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque denominati;
- prestazioni necessarie a seguire l'iter di approvazione del progetto fino alla definitiva approvazione dello stesso nelle varie fasi: valutazione delle eventuali osservazioni, elaborazione delle relative controdeduzioni, adeguamento degli elaborati sulla base delle eventuali prescrizioni degli organi di approvazione;
- predisposizione anche in corso d'opera di elaborati e/o relazione specialistiche che si dovessero rendere necessari per l'ottenimento di autorizzazioni o pareri e per dare l'opera perfettamente realizzabile senza dubbi interpretativi da parte dell'appaltatore;
- attività e dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di

natura pubblicistica;

- al fine di consentire il corretto espletamento dell'appalto ed il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, l'incaricato dovrà redigere gli elaborati di progetto in maniera tale da identificare per ogni categoria di lavorazione per ogni prezzo unitario per ogni singola voce del computo metrico estimativo per l'intero costo dei lavori posto a base di gara, l'incidenza della manodopera e della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. il progettista deve rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e deve scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

La progettazione, la direzione lavori e la contabilità dovranno risultare conformi, sia nei contenuti che negli elaborati, alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia, urbanistica, impiantistica e prevenzione incendi.

L'intera prestazione dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme applicabili alla progettazione, appalto ed esecuzione di opere e lavori pubblici.

I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, in applicazione ai criteri ambientali minimi in vigore, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

- a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare;
- d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna;

Inoltre, nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da Decreti e Circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione. Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari e allegati.

E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purchè accompagnata dall'espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi. La firma degli elaborati progettuali da parte dei progettisti comporta, fatte salve le responsabilità penali, la solidale responsabilità civile da parte di questi soggetti nei confronti

della Stazione appaltante.

I prezzi ed ogni altra valutazione di progetto debbono essere riferiti ai prezzi unitari dedotti dal prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1596 del 28/12/2017 o vigente al momento della redazione del progetto. In mancanza deve essere effettuata l'analisi prezzi.

Art. 9 - Verifica periodica dell'avanzamento della progettazione

Al fine di:

- a) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- b) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione, proponendo le adeguate azioni correttive;
- c) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- d) verificare le disposizioni progettuali con gli organi/strutture interni alla stazione appaltante;
- e) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista;

L'Incaricato è tenuto ad effettuare incontri presso l'Ufficio preposto della stazione appaltante, alla presenza del RUP o del referente tecnico identificato dallo stesso RUP. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

Al fine di consentire una puntuale definizione delle esigenze progettuali, conseguendo gli obiettivi generali dell'intervento, agli incontri sopra descritti potranno inoltre partecipare anche rappresentanti di altre Amministrazioni.

Articolo 10 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, la Stazione appaltante verificherà ai sensi dell'art. 26 del Codice la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici della Stazione appaltante affidataria. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 11. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 11 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dal presente contratto.

Articolo 11 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati relativi al progetto esecutivo viene così determinato:

(riportare offerta).

La Stazione appaltante ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali:

per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale del 0,1% (dell'importo contrattuale della fase prestazionale) pari a euro/giorno.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza.

Il tecnico incaricato nei dieci giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento. La Stazione appaltante oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale

maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il tecnico incaricato dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Stazione appaltante, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC, raccomandata a mano o A.R.) da una delle parti, se non contestata dall'altra parte.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre 30 giorni dalla previsione, non dovuto a causa di forza maggiore, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto al successivo art. 19, oltre al risarcimento del danno sofferto dalla Stazione appaltante.

Articolo 12 – Determinazione del corrispettivo dell'appalto e variazioni

L'importo complessivo presunto dell'onorario, comprensivo delle spese di cui all'art. 5 del DM 17 giugno 2016 determinate in misura pari al 15% del compenso, è pari ad € _____ come offerto dal tecnico incaricato in sede di gara, applicando un ribasso unico percentuale del ____ % sull'importo a base d'asta pari a € _____.

A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del __ %, ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i. oltre all'I.V.A. in vigore.

Fatto salvo quanto di seguito previsto e da espresse previsioni di legge, il corrispettivo contrattuale è fisso, vincolante e onnicomprensivo.

L'importo dell'onorario è riferito all'importo della stima sommaria delle opere da realizzare derivante dal progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Il tecnico incaricato, prima di superare con la prestazione detto limite, dovrà fornire alla Stazione appaltante l'indicazione e

la specificazione delle maggiori opere, del relativo costo aggiuntivo, dei maggiori oneri della prestazione professionale individuabili con i medesimi criteri di tariffazione indicati nell'allegata offerta, ed attendere l'espressa autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento, sia in ordine alle scelte progettuali che alla eventuale necessaria integrazione economica dell'impegno di spesa afferente l'incarico professionale.

Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente contratto è adeguato all'importanza e alla complessità della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Stazione appaltante o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto ad intervenute disposizioni normative.

Al tecnico incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alla predisposizione del piano di sicurezza.

Sono esclusi altresì, con piena condivisione del tecnico incaricato, eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero entrare in vigore nel corso della validità del contratto, così come rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi. Rimane esclusa anche qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico qualunque ne sia la causa, qualora la stessa non sia imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi della Stazione appaltante.

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dal presente contratto, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

Possono essere disposte modifiche al contratto nel rispetto dell'art. 106 del codice.

Il tecnico incaricato dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell'offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del codice.

In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, sempre che le stesse non siano imputabili direttamente o indirettamente al tecnico incaricato, in quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell'incremento dell'impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara.

Le variazioni, sospensioni, modifiche o simili devono essere concordate per iscritto e a nulla varrà l'eventuale dichiarazione del tecnico incaricato di aver ricevuto tali indicazioni dagli uffici o dallo stesso Rup qualora le stesse non siano poste per iscritto.

Articolo 13 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente articolo, avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le seguenti modalità:

- Il compenso relativo alla progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verrà ricalcolato sugli importi del computo metrico del progetto esecutivo e sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo ed ad avvenuta presentazione della polizza r.c.t. di cui al successivo art.

17;

- I compensi relativi alla Direzione e contabilità dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verranno corrisposti, entro 30 giorni, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento liquidati all'impresa esecutrice.

- Il compenso relativo al Certificato di regolare esecuzione verrà corrisposto entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato stesso.

Articolo 14 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico assume, senza eccezioni o esclusioni alcune, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/10 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

A tal scopo i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell'art.3 –comma 1- della citata Legge n. 136/2010:

Istituto Bancario o Postale (*Denominazione completa*)

Agenzia / Filiale (*denominazione e indirizzo*)

Numero conto: Codice IBAN:

Codici di riscontro: ABI CAB CIN

Si riportano gli elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra il conto corrente e il presente affidamento:

L'intestatario del conto, coincidente con l'affidatario del presente incarico, è

I soggetti (persone fisiche) che per l'Incaricato saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato risultano i seguenti:

sig. _____ nato a _____ residente

a _____ cod. fisc. _____ operante in qualità di _____

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/10 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione

posta in essere dalla Stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito

dall'Autorità Anticorruzione (A.N.A.C.).

Il tecnico incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica

relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove il tecnico incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di

tracciabilità finanziaria da parte di sub-affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne

immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del

Governo della Provincia di Macerata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 15 - Anticipazione

La Stazione appaltante non procederà alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione

dell'onorario spettante al tecnico incaricato per le prestazioni da rendere in dipendenza del

presente contratto.

Articolo 16 - Oneri vari

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi

eventuali diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o

opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dalla Stazione appaltante, sono e saranno

ad esclusivo carico del tecnico incaricato. Rimangono a carico del Stazione appaltante,

esclusivamente le spese relativa all'I.V.A. e al contributo previdenziale. Si intendono altresì a

carico dell'incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed

ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni.

Articolo 17 – Responsabilità verso terzi e coperture assicurative

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello

svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico del tecnico incaricato,

che terrà, perciò, indenne a tale titolo la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa o molestia.

Il tecnico incaricato è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiama la normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice il tecnico incaricato della progettazione dovrà presentare, entro i termini fissati dalla Stazione appaltante e comunque prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara, una polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 103 del Codice per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione appaltante potrebbe sopportare per le varianti, di cui all'art. 106 del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione dovute ad errore progettuale. La garanzia dovrà prevedere un massimale di un milione di euro. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte del tecnico incaricato, esonera la Stazione appaltante dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a propria cura e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 106, commi 2, 9 e 10 del Codice.

Art. 18 - Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art.103 del codice il tecnico incaricato ha prestato apposita cauzione oppure garanzia fideiussoria mediante _____ (se fidejussione) Atto di Fidejussione n. _____ rilasciata in data _____ dalla compagnia

	dell'importo di € _____,	
	(_____). La garanzia deve	
	essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,	
	anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	Articolo 19 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa	
	La Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle	
	condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del codice.	
	La Stazione appaltante procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all'art.	
	108 comma 2 del codice.	
	Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione appaltante si riserva la facoltà di	
	procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti	
	ipotesi:	
	1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto	
	al precedente art. 11;	
	2) Ritardo nell'effettuazione delle prestazioni contrattuali superiore a 30 giorni dal termine	
	previsto dalla normativa o da indicazioni della Stazione appaltante;	
	3) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione	
	ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell'incarico di direzione lavori;	
	4) Qualora il tecnico incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della	
	Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale	
	oggetto d'affidamento;	
	Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice	
	Civile, anche senza previa diffida.	
	In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte	
	inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con	

l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione appaltante. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti in conseguenza dell'inadempimento.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni derivanti dal presente contratto.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al tecnico incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali ovvero non fossero conseguite le autorizzazioni, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti dalla stessa, l'incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo della Stazione appaltante o che siano state validate positivamente.

Art. 20 - Recesso dal contratto

La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque momento e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. 21 - Incompatibilità

Gli incaricati delle prestazioni non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alla esecuzione delle opere oggetto del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati all'incaricato, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'incaricato, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Il tecnico incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Stazione appaltante e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 22 - Riservatezza

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il tecnico incaricato venisse a conoscenza.

Art. 23 - Subappalto

In tutti gli affidamenti di cui al presente Contratto, il tecnico incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con l'esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta impregiudicata la responsabilità del tecnico incaricato nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate. In ogni caso, il subappalto delle prestazioni consentite dovrà essere preliminarmente autorizzato dalla Stazione appaltante, ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 24 - Controversie

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e il tecnico incaricato, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Macerata.

Art. 25 - Elezione del domicilio

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, la Stazione Appaltante e il tecnico incaricato eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.

Articolo 26 - Attestazione art. 53, comma 16-ter, d.lgs.165/2001

Ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, il tecnico incaricato, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 27 – Condizioni di osservanza dei codici di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Treia adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri di Giunta Comunale n. 18 del

27/12/2013, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo,

si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti

dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti dalla Stazione appaltante saranno trattati con e senza l'ausilio di

strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente

procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti

(compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione

amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto

della normativa vigente.

Articolo 29 - Richiamo alle norme generali

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle

disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/10,

nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e

regionale, in quanto applicabile.

Articolo 30 - Registrazione contratto

Sono a carico del tecnico incaricato tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti allegati, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di servizi tecnici assoggettati

all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto sotto il mio

controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ___ pagine a

video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle

loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale secondo il disposto

dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Questo Atto, consta di n. _____ pagine di carta debitamente legalizzata, dei quali si sono occupate pagine intere n. _____ e righe n. _____ della pagina _____.

Per la STAZIONE APPALTANTE arch. Lauretta Massei (f.to digitalmente)

IL TECNICO INCARICATO _____ (f.to digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Benedetto Perroni (f.to digitalmente)